



# *Ministero per i beni e le attività culturali*

## COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELL'ABRUZZO

**VISTI** gli articoli 55-56-57bis del Titolo I capo IV del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*;

**VISTO** l'art. 39 comma 2 lett. e) del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”*;

**VISTO** il D.M. 27 novembre 2014, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*;

**VISTO** il decreto del Segretario Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Abruzzo in data 1° aprile 2015, con il quale è stata istituita la Commissione Regionale per il patrimonio culturale, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 39, D.P.C.M. n. 171/2014 cit.;

**VISTA** l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione ad alienare il bene immobile denominato Caserma De Amicis (ex Convento di Santa Monica) sito in provincia di L'Aquila, comune di Sulmona, alla Via Antonio Gramsci, 115, segnato nel NCEU al Fg. 60 particella 2141, inoltrata alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo dall'Ente proprietario Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise in data 03/04/2019;

**VISTA** l'istruttoria eseguita dalla Soprintendenza sopra citata trasmessa alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell'Abruzzo con nota prot. n. 5999 del 16/05/2019 nella quale si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, alla alienazione dell'immobile in oggetto, ed assunta al protocollo con n. 2325 del 31/05/2019;

**ACCERTATO** che il bene è sottoposto alle disposizioni dell'art. 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio con decreto del 04/09/2012 n. 428;

**VISTO** il parere positivo della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, espresso nella seduta del 06/06/2019, che ha *“recepito la proposta della Soprintendenza di provvedimento positivo all'alienazione del bene”*;

### **AUTORIZZA**

ai sensi degli artt. 56 e segg. del D.Lgs. 42/2004, l'alienazione dell'immobile sopra specificato con le seguenti vincolanti prescrizioni:

- che il bene venga tutelato e valorizzato attraverso un riuso che non ne comprometta la testimonianza storica e architettonica;
- che nell'atto di alienazione siano riportate le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente provvedimento di autorizzazione.



## *Ministero per i beni e le attività culturali*

### COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELL'ABRUZZO

La presente autorizzazione ad alienare avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Si ricorda che le prescrizioni e condizioni contenute nella presente autorizzazione costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del C.C. ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa.

Qualora la competente Soprintendenza verifichi l'inadempimento da parte dell'acquirente delle suddette obbligazioni, ne darà comunicazione alle Amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione. Si ricorda altresì che la mancata osservanza del programma di tutela, valorizzazione, uso e fruizione del bene, contenuto nella richiesta di alienazione, costituisce uso del bene incompatibile con le esigenze della sua conservazione e con le disposizioni di tutela riportate nel D.Lgs. 42/04 e, come specificato al comma 2 dell'art. 55bis del Codice, può comportare la risoluzione di diritto dell'atto di alienazione.

Si raccomanda, inoltre, l'osservanza dell'art. 59 del D.Lgs. 42/04 (*denuncia di trasferimento*).

Si rammentano, infine, le sanzioni penali previste dall'art 170 del D.Lgs. 42/04 in caso di uso incompatibile del bene con il suo carattere storico ed artistico o pregiudizievole per la sua conservazione o integrità.

L'Aquila, 06/06/2019

IL PRESIDENTE  
DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL  
PATRIMONIO CULTURALE DELL'ABRUZZO  
(Arch. Stefano D'Amico)

